

COMUNE DI CESENA

SETTORE RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE

Servizio Tributi

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) - ANNO 2014

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

TASI - NORME GENERALI

Presupposto del nuovo tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. **Soggetti passivi** sono quindi non solo i titolari di diritti reali sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), definiti possessori, ma anche i detentori degli stessi, ove diversi dai primi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria: la norma introduce in capo ai soggetti passivi un vincolo di solidarietà fra gli stessi, che opera per singola categoria di contribuenti "pluralità di possessori" o "pluralità di detentori". Il detentore, occupante l'immobile, ove diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, deve versare la TASI nella misura, stabilita dal Consiglio Comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

La base imponibile TASI è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Per l'anno 2014 l'aliquota massima del tributo è pari al 2,5 per mille, in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ogni tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Le aliquote TASI 2014 possono essere elevate per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (norma IMU), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

I termini di pagamento della TASI sono stati uniformati a quelli dell'IMU tuttavia per il 2014, primo anno di applicazione del nuovo tributo, sono in vigore altre specifiche disposizioni.

TASI - DISCIPLINA DEL COMUNE DI CESENA

La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili, ed è strettamente legato all'IMU (stessa definizione degli oggetti imponibili eccetto alcune esclusioni, stessi criteri di determinazione delle basi imponibili). Per tale motivo **il Comune di Cesena ha ritenuto opportuno individuare nei soli immobili che godono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU 2014 le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI**, in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, quali ad esempio la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, ecc....

Ai fini dell'applicazione della TASI sono state adottate dal Comune di Cesena le seguenti deliberazioni:

- delibera del Consiglio Comunale 31 luglio 2014, n. 56 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) – Approvazione."

- delibera del Consiglio Comunale 31 luglio 2014, n. 57 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) – Aliquote e altre misure applicative per l’anno 2014 – Approvazione”;

- delibera della Giunta Comunale 2 settembre 2014, n. 172 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) – Provvedimenti in tema di versamento della rata di acconto e attivazione collaborazione con CAAF e INPS”.

Secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge, ai fini della loro efficacia, le deliberazioni consiliari n. 56/2014 e n. 57/2014 sono state pubblicate in data 13/8/2014 sull’apposito sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it).

A QUALI IMMOBILI SI APPLICA E CON CHE ALIQUOTE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 57/2014, è stata prevista l’applicazione della TASI agli immobili, e con le aliquote, sotto riportati:

Fattispecie imponibili	Aliquote
<p><u>a) abitazioni principali, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, oggi escluse dal pagamento dell’IMU:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze (equiparate per legge);- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (equiparati per legge);- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (equiparata per legge);- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica (equiparato per legge);	3,3 per mille

- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (unità immobiliare assimilata all'abitazione principale dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale IMU);	
<u>b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>	3,3 per mille
<u>c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni</u>	1 per mille
<u>d) tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui sopra</u>	0 per mille

Si rammenta che la **definizione di abitazione principale** è la stessa vigente per l'IMU, quindi si considera tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo deroghe di legge come quella prevista per gli alloggi dei militari (v. sopra). Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate. Le eventuali ulteriori pertinenze saranno soggette ad IMU 2014 ma non a TASI.

Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale IMU (approvato con delibera del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92) si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che l'abitazione non risulti locata**. Allo stesso regime di imposizione dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

In considerazione delle nuove disposizioni di legge entrate in vigore dal corrente anno, poiché alle unità immobiliari di cui sopra compete lo stesso trattamento IMU riservato alle abitazioni principali in quanto assimilate ad esse per regolamento, queste **per l'anno d'imposta 2014 non sono da assoggettare ad IMU ma a TASI**.

Ai fini della presente agevolazione occorre presentare all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dal beneficio, apposita comunicazione per attestare la situazione di non locazione dell'unità immobiliare. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione.

Indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ministero, nelle FAQ TASI e IMU del 4 giugno 2014 "Risposte a domande frequenti in materia di TASI e di IMU, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014" pubblicate sul sito internet www.finanze.it, ha ritenuto che in tutte

le ipotesi di abitazione principale, comprese quelle equiparate/assimilate per legge e regolamento (come esposte nella tabella), l'unico soggetto tenuto a pagare la TASI è il proprietario (o il titolare di altro diritto reale).

Nel caso di abitazione assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione. Anche ai fini TASI il coniuge assegnatario diventa l'unico soggetto passivo e l'intero importo andrà da lui corrisposto, indipendentemente dal fatto che l'abitazione sia in comproprietà con l'ex coniuge.

Nel caso delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze, il Ministero ha chiarito che i soci di cooperative a proprietà indivisa non sono considerati "occupanti", quindi l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sulla cooperativa.

Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo e della destinazione che l'immobile ha per ogni possessore, fermo restando che tutti i possessori sono coobbligati solidali e che quindi in sede di accertamento il Comune potrà richiedere l'intero importo dovuto per il medesimo fabbricato solo ad uno dei comproprietari.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati forniti di rendita catastale

La base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota TASI, si determina partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5% ed applicando poi i moltiplicatori riportati in tabella:

Classificazione catastale	moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B	140
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D/5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati

Come chiarito dal competente Ministero delle Finanze (FAQ del 4 giugno 2014) per i fabbricati di interesse storico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto inutilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, così come per l'IMU.

Per queste fattispecie, qualora si avessero dubbi, si invitano gli interessati a verificare direttamente con gli uffici del Servizio Tributi per i requisiti e gli eventuali adempimenti connessi.

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 57/2014, per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, sono state previste le seguenti detrazioni:

a) per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

ISEE DA	A	DETRAZIONE
-	7.499	pari al tributo dovuto (incluso quello sulle eventuali pertinenze ammesse, così come definite ai fini IMU = tributo azzerato dalla detrazione)
7.500	7.999	360
8.000	8.499	354
8.500	8.999	348
9.000	9.499	342
9.500	9.999	336
10.000	10.499	330
10.500	10.999	324
11.000	11.499	318
11.500	11.999	312
12.000	12.499	306
12.500	12.999	300
13.000	13.499	294
13.500	13.999	288
14.000	14.499	282
14.500	14.999	276
15.000	15.499	270
15.500	15.999	264
16.000	16.499	258
16.500	16.999	252
17.000	17.499	246
17.500	17.999	240
18.000	18.499	234
18.500	18.999	228
19.000	19.499	222
19.500	19.999	216
20.000	20.499	210
20.500	20.999	204
21.000	21.499	198
21.500	21.999	192
22.000	22.499	186
22.500	22.999	180
23.000	23.499	174
23.500	23.999	168
24.000	24.499	162
24.500	24.999	156
25.000	25.499	150
25.500	25.999	144
26.000	26.499	138
26.500	26.999	132
27.000	27.499	126
27.500	27.999	120
28.000	28.499	114
28.500	28.999	108

29.000	29.499	102
29.500	29.999	96
30.000	30.499	90
30.500	30.999	84
31.000	31.499	78
31.500	31.999	72
32.000	32.499	66
32.500	32.999	60
33.000	33.499	54
33.500	33.999	48
34.000	34.499	42
34.500	34.999	36
35.000	35.499	30
35.500	35.999	24
36.000	36.499	18
36.500	36.999	12
37.000	37.499	6
37.500	-	0 (nessuna detrazione)

Per beneficiare della detrazione TASI legata all'ISEE ogni soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2014 entro il 16 dicembre 2014).

Per la TASI dell'anno d'imposta 2014 l'ISEE è quello riferito ai redditi del 2013.

L'ISEE di riferimento è sempre quello del soggetto passivo TASI e del suo nucleo familiare, eccetto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che per usufruire delle detrazioni sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari debbono produrre l'ISEE dei singoli assegnatari, in quanto di fatto la proprietà delle unità immobiliari assegnate dalla cooperativa ai soci è riconducibile a questi ultimi;

b) detrazione per figli:

in aggiunta o in alternativa alla detrazione di cui al precedente punto a) si applica, ove spettante, un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio oltre al secondo (dal terzo figlio in poi), di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente alle abitazioni principali dei soggetti passivi (persone fisiche) ed in caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (detrazione divisa in parti uguali fra i soggetti passivi che ne hanno diritto).

Per l'applicazione delle detrazioni TASI si seguono le stesse regole di computo già esistenti prima per l'ICI, poi per l'IMU.

TASI A CARICO DEL DETENTORE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 57/2014, è stato previsto che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Secondo le fattispecie imponibili da assoggettare a TASI nel Comune di Cesena, ed i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle FAQ del 4 giugno 2014 circa i soggetti passivi, l'unico caso di occupante, detentore l'immobile, diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, può verificarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non si ritiene condivisibile il contenuto della FAQ n. 17 riguardante il caso di abitazione principale parzialmente locata).

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Periodo di possesso

La TASI è dovuta in proporzione ai mesi durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile. Il tributo deve essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni. La quantificazione del tributo per mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile (caratteristiche strutturali o d'uso). Si applicano in sostanza le stesse regole dell'IMU.

Versamento

L'importo del tributo deve essere versato annualmente con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno, con le stesse regole di calcolo previste per l'IMU. Per **l'anno 2014** esistono specifiche disposizioni, pertanto per il Comune di Cesena **la prima rata è da versare entro il 16 ottobre 2014** ed è pari al 50% del tributo dovuto per l'intero anno. **La seconda rata è da versare entro il 16 dicembre 2014**, ed è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo dovuto meno acconto già pagato). Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Il versamento della TASI deve essere eseguito utilizzando il **modello F24, o mediante l'apposito bollettino postale TASI** (approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 maggio 2014). Il modello di versamento e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili gratuitamente presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Nel modello F24 deve essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per **Cesena C573**.

I codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti (Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 – Agenzia delle Entrate)

3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

NOTA: dal 1° ottobre 2014 entrano in vigore nuove disposizioni (art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 “decreto bonus IRPEF 2014”) riguardanti il pagamento dei modelli F24 per importi superiori a mille euro, ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione (il soggetto gestore del modello F24 è l'Agenzia delle Entrate).

In caso di versamento con l'apposito bollettino di conto corrente postale TASI andranno dettagliati gli importi che si versano per: abitazione principale, fabbricati rurali, altri fabbricati.

Ai fini del pagamento l'importo del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il tributo non è da versare qualora sia inferiore a **12 euro**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Mancati o insufficienti versamenti della rata di acconto TASI, scadente il 16 ottobre 2014, dovuta per l'abitazione principale: ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 2 settembre 2014, non sono dovute sanzioni ed interessi moratori qualora i versamenti siano eseguiti entro il termine della rata di saldo, ovvero entro il 16 dicembre 2014.

DICHIARAZIONE TASI

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Pertanto, la dichiarazione TASI deve essere presentata, per i soli casi dovuti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. Per le variazioni da dichiarare, intervenute dal 1/1/2014 al 31/12/2014, il termine per presentare la dichiarazione TASI scade il 30 giugno 2015.

DETRAZIONI PER FASCE DI ISEE – APPROFONDIMENTO

Cos'è l'ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente, in acronimo ISEE, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. E' un indicatore che tiene conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

La norma che disciplina l'ISEE, attualmente è ancora in vigore il D.Lgs. n. 109/1998, individua criteri unificati di valutazione della situazione economica della famiglia che, generalmente, vengono utilizzati da parte di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o l'accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Il soggetto che intende richiedere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, deve fornire le informazioni necessarie per una valutazione economica del proprio nucleo familiare attraverso la presentazione di una “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)” che è una dichiarazione del cittadino, il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La dichiarazione si compone di un modello base e di un numero di fogli allegati pari al numero dei componenti il nucleo familiare, indicati dal dichiarante. E' possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell'anno. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.

A chi si presenta la DSU

La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata: all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, ad un centro di assistenza fiscale (CAF), all'INPS (esclusivamente in via telematica).

L'attestazione ISE/ISEE

Al cittadino che presenta la dichiarazione (DSU), viene rilasciata un'attestazione per l'avvenuta presentazione e l'informazione che i dati dichiarati verranno trasmessi entro 10 giorni al sistema informativo dell'ISEE istituito presso l'INPS. Poi l'INPS, direttamente o tramite il soggetto presso il quale è stata presentata la dichiarazione, rende disponibile al cittadino una attestazione che riporta i dati che sono stati acquisiti ed il valore ISE e ISEE. Questa attestazione è quella che serve, generalmente, al cittadino per l'accesso a prestazioni sociali agevolate o agevolazioni nell'accesso a servizi di pubblica utilità.

Elenco principali documenti necessari per la dichiarazione ISE/ISEE (da verificare con il soggetto presso il quale s'intende presentare la DSU):

- Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
 - Portatori di handicap o invalidità: se nel nucleo familiare vi sono persone invalide è necessario il certificato di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa oppure il certificato per portatori di handicap (Legge n. 104/1992)
 - Certificazioni relative ai redditi da lavoro o pensione percepiti nell'anno 2013, di tutti i componenti il nucleo familiare (mod. 730 – mod. UNICO – mod. CUD del datore di lavoro o pensione e CUD della disoccupazione se percepita)
 - Valore del patrimonio mobiliare al 31/12/2013 per tutti i componenti il nucleo familiare:
 - Saldo attivo di libretti e conti correnti bancari e postali
 - Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
 - Controvalore di azioni e fondi di investimento (italiani o esteri)
 - Valore di partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati
 - Valore di partecipazioni in società non azionarie, calcolato a partire dal valore del patrimonio netto della società relativo all'ultimo bilancio approvato
 - Patrimonio netto dell'impresa individuale (determinato dalla somma delle rimanenze finali + il costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi fondi di ammortamento + altri cespiti o beni patrimoniali)
 - Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va indicato l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31/12/2013
- N.B. occorre indicare anche i dati dell'intermediario (banca-posta) ed i relativi codici identificativi (ABI-CAB)
- Contratto d'affitto registrato
 - Valore ICI dei beni immobili (terreni agricoli, fabbricati, aree edificabili) alla data del 31/12/2013 (visure catastali aggiornate)
 - Valore del capitale residuo al 31/12/2013 dei mutui contratti per l'acquisto o la costruzione di immobili

L'INPS sul suo sito internet istituzionale mette a disposizione di tutti un simulatore di calcolo dell'ISE e ISEE (www.inps.it).

I contribuenti interessati al rilascio dell'attestazione da parte dell'INPS dovranno fare ricorso ai soggetti a ciò abilitati presenti sul territorio (CAF/CAAF), o procedere direttamente in via telematica con l'INPS.

INFORMAZIONI

Informazioni più dettagliate, riferite anche a casi non previsti nella presente nota informativa, possono essere richieste contattando direttamente gli uffici del Servizio Tributi aperti nel periodo dal 16 settembre al 20 ottobre e dal 17 novembre al 19 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00. Gli Uffici saranno chiusi al pubblico, per consentire la lavorazione delle pratiche, il martedì per l'intera giornata e il giovedì mattina (negli altri periodi gli uffici osserveranno l'orario consueto: lunedì dalle ore 10,00 alle 13,00, mercoledì dalle ore 8,00 alle 13,00, giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00); è possibile anche chiamare i seguenti numeri telefonici: 0547 356294/298/301/528/806 (fax 0547 356838 – tributi@comune.cesena.fc.it).

Si precisa che il personale dell'ufficio può fornire tutte le informazioni note ed utili per il calcolo ed il versamento del tributo, ma non effettua conteggi e non rilascia documenti di pagamento compilati ad uso dei contribuenti.

Il Comune di Cesena mette a disposizione sul proprio sito Internet il programma di calcolo della TASI, fornito da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Resta nella responsabilità del contribuente il controllo dei conteggi esposti ed il corretto versamento dell'imposta.

La presente nota informativa predisposta con le informazioni e le norme disponibili alla data del 17/9/2014, unitamente ad altra documentazione e alla modulistica è disponibile sul sito Internet comunale : www.comune.cesena.fc.it.